



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 63/6 DEL 28.12.2005

Oggetto: L.R. 2 agosto 2005, n. 12, art. 10. Ripartizione fondi in favore delle Comunità montane. Programma stralcio della spesa per l'esercizio 2005.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica richiama l'art.10 della L.R. 2 agosto 2005, n.12, ai termini del quale, nello stato previsionale di competenza del bilancio della Regione per l'anno 2005, è istituito un fondo regionale per la montagna alimentato da trasferimenti statali derivanti dal fondo nazionale per la montagna, finanziamenti comunitari volti a sostenere programmi regionali di sviluppo per le zone montane, risorse regionali necessarie ad integrare quelle comunitarie.

Le procedure per l'attribuzione di tali finanziamenti prevedono che gli stanziamenti complessivamente assegnati siano ripartiti secondo i criteri individuati dal comma 6 del succitato art. 10 - fatti salvi diversi criteri derivanti dalle normative europee di cui al successivo comma 7 - sulla base di un programma triennale della spesa approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli Enti Locali, inviato al parere della Commissione consiliare competente per materia e alla Conferenza permanente Regioni-Enti Locali per l'acquisizione dell'intesa di cui all'art.13 della L.R. n.1/2005, e pubblicato con decreto del Presidente della Regione.

I destinatari degli interventi sono le Comunità montane e, previa definizione di appositi procedimenti che consentono l'accesso alle provvidenze, i territori montani dei Comuni che deliberano la collocazione del proprio territorio in ambiti ottimali diversi dalla Comunità montana, secondo i riferimenti contenuti nel comma 3 dell'art.2 della citata L.R. n.12/2005.

In merito a tale normativa, infatti, i Comuni, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, esprimono la propria scelta e ne danno comunicazione all'Assessorato degli Enti Locali che provvede alla predisposizione di uno schema del Piano di riordino degli ambiti territoriali adeguati per l'esercizio associato delle funzioni a livello comunale, entro i successivi due mesi.

La nuova disciplina stabilisce i parametri per la definizione degli ambiti ottimali per l'associazionismo, prevede misure di sostegno per i piccoli Comuni e, indica nuovi criteri per la



costituzione di Unioni di Comuni e di Comunità montane, la cui attuazione implicherà la modifica dell'attuale ordine territoriale, a partire, presumibilmente, dalla seconda metà del 2006.

Le attuali Comunità montane, ai sensi di quanto disposto dall'art.11 della stessa legge, cesseranno di esistere a decorrere dal novantunesimo giorno successivo alla pubblicazione del Piano di riordino di cui sopra.

Sino a tale data, pertanto, beneficiano degli stanziamenti previsti dal "Fondo per la montagna" le vigenti Comunità montane e la nuova Provincia dell'Ogliastra la quale è succeduta nei rapporti giuridici ed economici all'omonima Comunità montana, cessata ai sensi del comma 1, art.2, della L.R. 2 gennaio 1997, n.4.

In merito alla programmazione della spesa su base triennale, l'Assessore ritiene che in questa fase, legata alla definizione degli ambiti territoriali ottimali, la previsione debba limitarsi alle singole annualità, dipendendo la quantificazione delle quote di finanziamento da ripartire, dalla configurazione che gli Enti destinatari andranno ad assumere a seguito delle scelte operate dai Comuni classificati montani, a norma dell'art. 6.

L'Assessore rileva, inoltre, una sostanziale conferma, rispetto alla precedente regolamentazione, dei criteri per l'assegnazione delle risorse riconducibili al Fondo per la montagna fissati dall'art.10, comma 6, della L.R. n.12/2005, ad eccezione della premialità introdotta alla lettera e) dello stesso comma, per la cui applicazione e regolamentazione si ritiene opportuno rinviare a successiva deliberazione, nelle more attuative del Piano di riordino territoriale.

Per quanto sopra evidenziato, e considerata la necessità di pervenire alla regolare assunzione degli impegni di spesa entro il 31 dicembre prossimo, l'Assessore propone di provvedere all'assegnazione delle risorse attualmente disponibili, attraverso un programma di spesa stralcio per l'anno 2005, confermando tutte le direttive vigenti in ordine ai criteri di ripartizione, istruttoria ed erogazione dei finanziamenti, richiamate dalla Giunta regionale nella delibera n. 48/9 del 18.11.2004 e contenute, in particolare, nella deliberazione 38/32 del 29/9/1997, così come modificata dalla successiva deliberazione n. 58/14 del 22/12/1998.

Con riferimento ai trasferimenti statali riconducibili al Fondo nazionale per la montagna (F.N.M.), l'Assessore riferisce che risulta disponibile, per il riparto in favore delle Comunità montane della Sardegna, un finanziamento di € 3.336.712,88 derivante dalle assegnazioni per l'anno 2004, deliberate dal C.I.P.E. nella seduta del 2 dicembre 2005, ai sensi di quanto disposto dalla L. n.97/1994, a fronte di una indicazione previsionale di entrata di € 5.560.000.



Non risulta invece rifinanziato dallo Stato, per l'anno 2005, il Fondo nazionale ordinario degli investimenti (F.O.I.) per il quale, l'imputazione di € 900.000 nello stato previsionale di competenza, sia in entrata sia per la spesa, non può essere confermata.

Per quanto riguarda le assegnazioni regionali riferite al Fondo regionale per la montagna per l'anno 2005, rammenta che lo stanziamento previsto in bilancio, nella U.P.B. 04020, è di € 3.000.000.

Pertanto, i finanziamenti nazionali e regionali attualmente disponibili per l'assegnazione in favore delle Comunità montane ammontano complessivamente a € 6.336.712,88.

L'Assessore spiega che ai sensi di quanto disposto dal citato art. 10 della L.R. 12/2005, si procederà alla ripartizione unificata di tutti i finanziamenti nazionali e regionali attualmente disponibili, sopra descritti, al fine di semplificare i procedimenti di erogazione, liquidazione e rendicontazione dei suddetti importi.

A tale proposito, rammenta che con delibera della Giunta regionale n.28/37 del 9 agosto 2002, era già stato disposto che le risorse relative al F.N.M. ed al F.R.M confluissero in un unico "Fondo per la montagna" e che le erogazioni delle stesse avvenissero in base ad un unico programma di interventi.

Le tabelle allegate, parte integrante della presente deliberazione, illustrano la ripartizione proposta.

L'Assessore, precisa che tale ripartizione rispetta le finalità di utilizzo, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse, individuati con le precedenti deliberazioni richiamate nella premessa.

Per quanto concerne la procedura di assegnazione dei finanziamenti indicati nelle tabelle allegate, gli Enti beneficiari dovranno presentare all'Assessorato degli Enti Locali – Servizio degli Enti Locali, specifici programmi di intervento redatti secondo le finalità indicate dall'art.10 della L.R. 12/2005 e approvati con deliberazione dei rispettivi organi consiliari. Tali programmi, a seguito dell'istruttoria dell'Assessorato degli Enti Locali, saranno sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

Per il successivo accreditamento dei finanziamenti, tali Enti dovranno presentare all'Assessorato degli Enti Locali – Servizio degli Enti Locali – apposita relazione illustrativa sullo stato di attuazione dei programmi di spesa precedentemente deliberati dai Consigli e approvati dalla Giunta regionale.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica ed acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale degli Enti Locali



DELIBERA

- di confermare, nelle more attuative del Piano di riordino degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato delle funzioni, le direttive in ordine ai criteri di ripartizione, istruttoria ed erogazione dei finanziamenti alle Comunità Montane derivanti dai Fondi nazionale e regionale per la montagna (L. 97/1994 e L.R. 10/2005), precedentemente assunte con le deliberazioni citate in premessa;
- di approvare la ripartizione delle risorse nazionali e regionali attualmente disponibili per le Comunità montane nell'ambito di un unico "Fondo per la montagna", secondo quanto indicato nelle tabelle allegate, parte integrante della presente deliberazione;
- di dare mandato all'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio affinché, a seguito dell'accertamento delle assegnazioni statali citate in premessa, provveda alle necessarie modifiche dello stato di previsione dell'entrata e della spesa dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, per l'esercizio 2005;
- di inviare la presente deliberazione alla competente Commissione consiliare per l'acquisizione del parere previsto dall'art. 10, comma 9, della L.R. 12/2005;
- di dare mandato ai competenti Uffici dell'Assessorato degli Enti Locali, nelle more conclusive dell'iter approvativo del programma di spesa deliberato, per la predisposizione dei relativi provvedimenti di impegno per la spesa complessiva di € 6.336.712,88, a carico della UPB S04020 iscritta nello stato previsionale della spesa dell'Assessorato degli Enti locali per l'esercizio 2005, a valere sui seguenti capitoli: 04042-00 AS–Fondo nazionale per la montagna € 3.336.712,88; 04045-00 FR – Fondo regionale per la montagna € 3.000.000.

Il Direttore Generale

Fulvio Dettori

Il Presidente

Renato Soru